

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5127 del 09/09/2025
Oggetto	Concessione con regolarizzazione per occupazione spazio acquedotto con pontile attracco natanti sponda destra del fiume Po di Goro, località Gorino nel Comune di Goro (FE). Proc. Cod. FE24T0008 Richiedente: Cazzola Raffaele
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5324 del 09/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione con regolarizzazione per occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti sponda destra del fiume Po di Goro, località Gorino nel Comune di Goro (FE).

Proc. Cod. FE24T0008

Richiedente: Cazzola Raffaele

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/03/2024 registrata al PG/2024/57923 del 27/03/2024 con cui il sig. Cazzola Raffaele c.f. CZZRFL84B01C814S residente in via Eliseo Trombini, 28 nel Comune di Goro (FE), ha richiesto la concessione con regolarizzazione di occupazione spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto così come risulta identificato nella planimetria generale (Tavola 2 architettonico) con coordinate geografiche Latitudine 44°49'22,55" e Longitudine 12°20'58,48", per le seguenti dimensioni e caratteristiche: N. 1 pontile in legno a forma rettangolare di dimensioni m 5,00 X m 6,00, per un ingombro totale di mq. 30,00, Spazio acqueo libero occupato da n. 3 imbarcazioni per mq. 87,88, Superficie complessiva oggetto di occupazione Demaniale mq 117,88, ad uso occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti, individuata al foglio 18 fronte particelle 149 (proprietà privata) del Comune di Goro (FE);

VISTA la richiesta di pagamento delle somme di indennizzo per l'uso pregresso dell'area ai sensi della L.R. 11/2018, inviata alla ditta in indirizzo in data 14/06/2024 con prot. PG/2024/109686 del

14/06/2024;

PRESO ATTO della richiesta di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, pervenuta in data 25/06/2024 in atti al prot. PG/2024/117083 del 25/06/2024;

VISTO il ricalcolo delle somme ad indennizzo inviata con PG/2024/0130523 del 16/07/2024, con applicazione della prescrizione fino a far data della domanda di regolarizzazione presentata in data 27/03/2024 con PG/2024/57923 del 27/03/2024 per un totale di euro 1.273,48;

PRESO ATTO dell'avvenuto pagamento delle somme richieste tramite avviso di pagamento PagoPa n. 225845777C001 in data 31/07/2024;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 169 del 05/06/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria ZSC-ZPS IT4060005 Sacca di goro, Po di goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano, ricompresa nell'area Parco del Delta del Po;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- AIPO sede di Ferrara Nulla-Osta del 27/09/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0173894;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po provvedimento n. n° 2025/00162 del 09/07/2025 Prot. 09/07/2025.0123837.E);
- Comune di Goro (Parere di Compatibilità Urbanistico-Edilizia Prot. del 10/01/2025 PG/2025/0004150);
- Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara sede di Ferrara parere conservato al Prot. PG/2024/0163423 del 11/09/2024;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente

determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 266,63 per l'occupazione ad uso occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti;
- il deposito cauzionale in € 266,63;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 30/06/2010 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 02/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 730,90 comprensivo di:
 - € 197,64 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferito a 9 mensilità**;
 - € 266,63 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 266,63 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Cazzola Raffaele c.f. CZZRFL84B01C814S, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione occupazione spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto così come risulta identificato nella planimetria generale (Tavola 2 architettonico) con coordinate geografiche Latitudine 44°49'22,55" e Longitudine 12°20'58,48", per le seguenti dimensioni:

N. 1 pontile in legno a forma rettangolare di dimensioni m 5,00 X m 6,00; per un ingombro totale di mq. 30,00; Spazio acqueo libero occupato da n. 3 imbarcazioni per mq. 87,88; Superficie complessiva oggetto di occupazione Demaniale mq 117,88, ad uso occupazione spazio acqueo con

pontile attracco natanti, individuata al foglio 18 fronte particelle 149 (proprietà privata) del Comune di Goro (FE) ; codice pratica FE24T0008;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/09/2025 (Prot. 04/09/2025.0157293.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 266,63, di cui sono dovuti per l'anno in corso 266,63 euro pari a 12 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 266,63;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 30/06/2010 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 02/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 730,90 comprensivo di:
 - € 197,64 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferito a 9 mensilità**;
 - € 266,63 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 266,63 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Cazzola Raffaele c.f. CZZRFL84B01C814S (cod. pratica FE24T0008).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro identificata nella planimetria generale (Tavola 2 architettonico) con coordinate geografiche Latitudine 44°49'22,55" e Longitudine 12°20'58,48", per le seguenti dimensioni:

N. 1 pontile in legno a forma rettangolare di dimensioni m 5,00 X m 6,00; il tutto per un ingombro totale di mq. 30,00. Spazio acqueo libero occupato da n. 3 imbarcazioni per mq. 87,88; Superficie complessiva oggetto di occupazione Demaniale mq **117,88**, ad uso occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti, individuata al foglio 18 fronte particelle 149 (proprietà privata) del Comune di Goro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 117,88, è destinata ad uso occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 266,63 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in

base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 266,63 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli

obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o

sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Cazzola Raffaele;
- numero identificativo della concessione FE24T0008;
- scadenza della concessione 31/12/2030.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, Nulla-Osta del 27/09/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/0173894 dall'Agenzia Interregionale Fiume Po - Sede Ferrara:

“Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:

N. 1 pontile in legno a forma rettangolare di dimensioni m 5,00 X m 6,00;

Il tutto per un ingombro totale di mq. 30,00

Spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto così come risulta identificato nella planimetria generale (Tavola 2 architettonico) con le relative coordinate geografiche per le seguenti dimensioni:

Spazio acqueo libero occupato da n.3 imbarcazioni per mq. 87,88;

Superficie complessiva oggetto di occupazione Demaniale mq 117,88;

Art. 2) – CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

- 1. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio Operativo di Ferrara.*
- 2. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale FE24T0008.*
- 3. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree demaniali, oltre che sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale AIPo e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.*
- 4. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nell'area Demaniale oggetto della presente concessione.*
- 5. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.*
- 6. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'AIPo sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.*

7. Sono vietati gli scavi in alveo. In caso di intervento di ripristino allo stato di fatto delle quote del fondale entro il perimetro dell'area in concessione dovrà essere richiesto specifico Nulla Osta idraulico indicando: quantità, modalità esecutive e posizione del rilascio in alveo del sedimento rimosso.
8. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
9. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.
10. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
11. L'AIPo, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.
12. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'AIPo.
13. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.
14. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'

15. Il presente Nulla Osta Idraulico potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'AIPo, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da AIPo – Ufficio Operativo di Ferrara e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'AIPo provvederà in danno del concessionario.

16. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'AIPo non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

17. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'AIPo del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;

2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere

idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall'ARPAE – SAC Ferrara;

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta idraulico ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.